

## COMUNICAZIONI

**Missioni valedoli  
nella seduta del 30 marzo 2000.**

Bampo, Berlinguer, Bindi, Bordon, Calzolaio, Cananzi, Cardinale, Caveri, Cima-doro, Corleone, D'Alema, D'Amico, Danese, Danieli, De Franciscis, Di Capua, Diliberto, Di Nardo, Dini, Fabris, Fassino, Gambale, Ladu, Li Calzi, Maccanico, Maggi, Mangiacavallo, Mattarella, Mattioli, Melandri, Micciché, Micheli, Morgando, Napoli, Olivo, Ostillio, Pozza Tasca, Ranieri, Rivera, Scoca, Sica, Solaroli, Turci, Armando Veneto, Vigneri, Visco, Vita.

*(Alla ripresa pomeridiana della seduta)*

Bampo, Berlinguer, Bindi, Bordon, Calzolaio, Cananzi, Cardinale, Caveri, Cima-doro, Corleone, D'Alema, D'Amico, Danese, Danieli, De Franciscis, Di Capua, Diliberto, Dini, Fabris, Fassino, Gambale, Ladu, Li Calzi, Maccanico, Maggi, Mangiacavallo, Mattarella, Mattioli, Melandri, Micheli, Morgando, Napoli, Olivo, Ostillio, Pozza Tasca, Ranieri, Rivera, Scalia, Scoca, Sica, Solaroli, Turci, Armando Veneto, Vigneri, Visco, Vita.

**Annunzio di proposte di legge.**

In data 29 marzo 2000 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

BUTTI ed altri: « Disposizioni in materia di attività sportiva dilettantistica » (6901);

PANATTONI ed altri: « Disposizioni per il riordino dell'Aero Club d'Italia » (6902);

GARRA ed altri: « Disposizioni in favore del settore agricolo e per fronteggiare la crisi del settore agrumicolo » (6903);

SCALTRITTI: « Istituzione dell'indicazione di provenienza e qualità "made in Italy" » (6904);

SCALTRITTI: « Istituzione dell'indicazione di provenienza e qualità "full made in Italy" » (6905);

d'IPPOLITO: « Istituzione del Comitato parlamentare di garanzia sugli istituti di pena » (6906);

SIMEONE: « Delega al Governo per interventi di monitoraggio e di adeguamento della rete idrica nazionale » (6907).

Saranno stampate e distribuite.

**Ritiro di una proposta di legge.**

Il deputato SCALTRITTI ha comunicato di ritirare la seguente proposta di legge:

SCALTRITTI: « Istituzione dei marchi "made in Italy" e "moda italiana" e incentivi alla produzione per le imprese che realizzano i relativi prodotti » (5396).

La proposta di legge sarà, pertanto, cancellata dall'ordine del giorno.

**Modifica  
del titolo di una proposta di legge.**

La proposta di legge n. 6863, d'iniziativa dei deputati RASI ed altri, ha assunto il seguente titolo: « Attribuzione all'Istituto elettrotecnico nazionale "Galileo Ferraris" di Torino della realizzazione del tempo legale » (6863).

**Atti di controllo  
e di indirizzo.**

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

*ERRATA CORRIGE*

Nell'*Allegato A* al resoconto della seduta del 29 marzo 2000, pagina 4, seconda colonna, diciottesima riga, dopo la parola « regolamento » inserire le seguenti: *per gli aspetti attinenti alla materia tributaria*, VII, XI (ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento,

Nell'*Allegato A* al resoconto della seduta del 29 marzo 2000, pagina 28, prima colonna, sestultima riga, il numero « 4 » si intende soppresso.

**DISEGNO DI LEGGE: S. 4457 — CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 4 FEBBRAIO 2000, N. 8, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER LA RIPARTIZIONE DELL'AUMENTO COMUNITARIO DEL QUANTITATIVO GLOBALE DI LATTE E PER LA REGOLAZIONE PROVVISORIA DEL SETTORE LATTIERO-CASEARIO (APPROVATO DAL SENATO) (6848)**

**(A.C. 6848 - sezione 1)**

**ORDINI DEL GIORNO**

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 6848;  
preso atto che;

il decreto-legge 4 febbraio 2000, n. 8, recante disposizioni urgenti per la ripartizione dell'aumento comunitario del quantitativo globale di latte e per la regolazione provvisoria del settore lattiero-caseario, prevede una riserva pari almeno al 20 per cento in favore dei giovani agricoltori richiedenti, salvo il caso di mancanza di sufficienti richieste;

è comunque l'intera categoria degli allevatori a necessitare di urgenti provvedimenti atti ad agevolare la produzione del quantitativo di latte;

impegna il Governo

a fissare criteri di ripartizione diretti a soddisfare le necessità delle regioni maggiormente impegnate nella produzione di latte.

**9/6848/1.** (Nuova formulazione) Apoloni, Manzione.

La Camera,

premesso che:

nel quadro della riforma della organizzazione comune dei prodotti lattiero caseari, realizzata, nel marzo dello scorso anno, nell'ambito dell'accordo sulla parte agricola di « Agenda 2000 », la Commissione UE ha concesso all'Italia un quantitativo supplementare di 680.000 tonnellate, suddiviso in due frazioni, l'una da 384.000 e l'altra da 216.000 tonnellate, da assegnare e distribuire in due momenti successivi;

lo svolgimento delle attività produttive agricole nelle aree montane e, più in genere, in quelle svantaggiate è una condizione essenziale per favorire il mantenimento della presenza umana in dette zone e per garantire lo svolgimento di importanti funzioni di interesse collettivo, quali il presidio dell'ambiente, del paesaggio e degli assetti idrogeologici;

impegna il Governo

a riservare una percentuale non inferiore al 20 per cento del quantitativo di latte attribuito, ai sensi del regolamento CE n. 1256 del 1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, con decorrenza dal 1° aprile 2001, ai produttori che operano nelle zone montane, con particolare riguardo per coloro che praticano forme di allevamento a basso impatto ambientale, che adottano la

pratica dell'alpeggio, che rispettano i metodi di produzione di cui al regolamento CE n. 1804 del 1999 del Consiglio del 19 luglio 1999.

**9/6848/2.** Caparini, Calzavara, Fontan.

La Camera,

premesso che:

la direttiva comunitaria n. 42/96 disciplina la produzione del latte alimentare, dalla stalla al consumatore, senza specificare il periodo massimo di conservazione del latte pastorizzato fresco;

il decreto del Presidente della Repubblica n. 54 del 1997, nel recepire tale direttiva, ha mantenuto in vigore l'articolo 5 della legge n. 169 del 1989 in base al quale il termine di conservazione di latte pastorizzato fresco risulta essere fissato in 4 giorni oltre a quello di produzione;

tale disposizione è stata oggetto di rilievo da parte dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (comunicazione n.36/168 del 19 settembre 1997) in quanto ritenuta idonea a determinare alterazione nel corretto funzionamento delle relazioni concorrenziali tra le imprese operanti nel mercato del latte fresco;

considerato che:

l'entrata in vigore di Agenda 2000, modificando la tradizionale politica agricola comunitaria, indica nella qualità il futuro dell'agricoltura continentale in un'ottica di irreversibile globalizzazione dei mercati;

la tutela del consumatore, anche alla luce di quanto sopra esposto, deve essere un obiettivo irrinunciabile da perseguirsi anche e soprattutto alla luce di quanto si sta verificando nel resto del continente europeo;

ferma restando l'importanza del dettato del decreto del Presidente della Repubblica n. 54 del 1997;

impegna il Governo

a ribadire la portata e l'attualità dell'articolo 5 della legge n. 169 del 1989 per quanto concerne il latte fresco pastorizzato e di alta qualità;

a verificare in sede comunitaria la possibilità di inserire una normativa analoga a quella italiana (4 giorni più quello di confezionamento) per quanto concerne il latte fresco pastorizzato e di alta qualità, lasciando un eventuale termine più elastico (5/6 giorni più quello di confezionamento) per il latte pastorizzato; ciò anche alla luce del fatto che l'attuale normativa in vigore presso alcuni Stati membri prevede la durata del latte pastorizzato di 7 giorni mentre in altri Stati non esiste alcun vincolo in materia e che in generale in molti Stati dell'Unione europea la normativa in vigore non prevede la dicitura latte fresco pastorizzato, ma soltanto quella di latte pastorizzato.

**9/6848/3.** Franz, Losurdo, Aloï, Nuccio Carrara, Colosimo.

La Camera,

considerato che:

le 127.000 tonnellate di quote latte non prodotte in base alla L.5 sono state ripartite tra tutte le regioni sulla base delle quote allocate in ognuna di esse senza alcuna attenzione nei confronti di quelle più vocate;

nella ripartizione delle 380.000 tonnellate di produzione di latte, corrispondenti alla prima *tranche* delle 600.000 tonnellate complessivamente assegnate *ex-novo* al nostro Paese dalla Unione europea, si è seguito un criterio che, nell'ottica di favorirne il rafforzamento della zootecnia da latte, ha attribuito nuove quote di produzione anche a quelle regioni che in passato non hanno prodotto neppure quelle di cui erano titolari, riservando quantitativi del tutto insufficienti alle regioni che storicamente producono più delle quote di titolarità;

considerata la necessità di non mortificare l'imprenditoria viva ed intraprendente che da tempo in queste regioni ha investito nella zootecnia da latte portando le proprie stalle a livelli di eccellenza;

al fine di dare ad essa la possibilità di acquisire titolarità di quote che le consenta di pianificare le proprie produzioni di latte senza dovere pesantemente ridurre il proprio potenziale produttivo né correre l'alea della compensazione;

impegna il Governo

a fissare criteri di ripartizione della restante *tranche* di 216.000 tonnellate diversi rispetto a quelli precedentemente adottati, che vadano nella direzione di avere più attenzione alle necessità delle regioni maggiormente vocate alla produzione di latte vaccino.

**9/6848/4.** Trabattoni, Prestamburgo, Raffaldini, Rava, Pezzoni, Salvati, Chiamparino, Soave, Manzato, Ferrari.

La Camera,

premesso che la prima frazione del quantitativo supplementare concesso dalla Unione europea all'Italia è stata ripartita tra tutte le regioni e le province autonome in base a criteri che non tengono conto né della necessità di ridurre i rischi delle aziende maggiormente esposte alle multe comunitarie, né della priorità rappresentata dall'esigenza di favorire la localizzazione della produzione lattiera nelle aree maggiormente vocate e, quindi, di promuovere la specializzazione produttiva delle imprese del settore;

impegna il Governo

ad adottare, per il riparto della seconda frazione, criteri diversi da quelli utilizzati per l'attribuzione delle prime 384.000 tonnellate e, in particolare, a prevedere criteri che tendano ad escludere dalla nuova ri-

partizione quelle aree che non risultino particolarmente vocate per l'allevamento di vacche da latte.

**9/6848/20.** Molgora, Rizzi, Dozzo, Anghinoni, Vascon, Galli, Faustinelli.

La Camera,

premesso che:

il quantitativo supplementare di 600.000 tonnellate è stato assegnato dalla Unione europea all'Italia non per incentivare un aumento di produzione di latte, ma perché gli allevatori italiani potessero operare in riferimento ad un quantitativo massimo garantito che fosse più rispondente, che in passato, alla loro capacità produttiva e che, in ragione di ciò, eliminasse, o almeno limitasse, il rischio di imposizione di nuove sanzioni comunitarie;

alla luce delle considerazioni di cui al punto precedente, emerge la necessità di ripartire le nuove quote solo tra quelle aree — e tra quei produttori — che sono realmente esposti al rischio di multe comunitarie;

la normativa nazionale vigente, attraverso lo strumento delle compensazioni prioritarie, pone numerose aree del Paese al riparo dal rischio delle sanzioni comunitarie.

impegna il Governo

a ripartire la seconda frazione dell'aumento comunitario di quota pari a 216.000 tonnellate, in base alle esigenze di adeguamento delle quote alle capacità e potenzialità produttive dei diversi territori, quali risultano dalla differenza, calcolata su base regionale, tra i quantitativi prodotti e commercializzati e le quote disponibili nel periodo compreso tra le campagne 1995-96 e 1998-99.

**9/6848/5.** Dozzo, Anghinoni, Vascon, Calzavara, Rizzi, Faustinelli.

La Camera,  
premessò che:

il quantitativo supplementare di 600.000 tonnellate è stato assegnato dalla Unione europea all'Italia non per incentivare un aumento della nostra produzione di latte, ma perché gli allevatori italiani potessero operare in riferimento ad un quantitativo massimo garantito il quale fosse più rispondente che in passato alla loro capacità produttiva e che, in ragione di ciò, eliminasse, o almeno limitasse, il rischio dell'imposizione di nuove sanzioni comunitarie;

alla luce delle considerazioni di cui al precedente capoverso, emerge la necessità di ripartire le nuove quote solo tra quelle aree — e tra quei produttori — che sono realmente esposti al rischio delle multe comunitarie;

la normativa nazionale vigente, attraverso lo strumento delle compensazioni prioritarie, pone numerose aree del Paese al riparo dal rischio delle sanzioni comunitarie;

impegna il Governo

a ripartire la seconda frazione dell'aumento comunitario di quota pari a 216.000 tonnellate, in base alle esigenze di adeguamento delle quote alle capacità e potenzialità produttive dei diversi territori ed alla differenza, calcolata su base regionale, tra i quantitativi prodotti e commercializzati e le quote disponibili nel periodo compreso tra le campagne 1995/96 e 1998/99.

**9/6848/6.** Anghinoni, Rizzi, Faustinelli.

La Camera,  
premessò che:

il quantitativo supplementare di 600.000 tonnellate è stato assegnato dalla Unione europea all'Italia non per incentivare un aumento della nostra produzione di latte, ma perché gli allevatori italiani

potessero operare in riferimento ad un quantitativo massimo garantito il quale fosse più rispondente che in passato alla loro capacità produttiva e che, in ragione di ciò, eliminasse, o almeno limitasse, il rischio dell'imposizione di nuove sanzioni comunitarie;

alla luce delle considerazioni di cui al precedente capoverso, emerge la necessità di ripartire le nuove quote solo tra quelle aree — e tra quei produttori — che sono realmente esposti al rischio delle multe comunitarie;

la normativa nazionale vigente, attraverso lo strumento delle compensazioni prioritarie, pone numerose aree del Paese al riparo dal rischio delle sanzioni comunitarie;

impegna il Governo

a ripartire il quantitativo di latte attribuito ai sensi del regolamento CE n. 1256/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, con decorrenza dal 1° aprile 2001, unicamente tra le regioni i cui produttori sono stati soggetti al pagamento di prelievo supplementare nel periodo compreso tra le campagne 1995-96 e 1998-99, in misura proporzionale all'entità complessiva del prelievo medesimo calcolato a livello regionale ed a determinare criteri che vincolino dette regioni a ripartire i quantitativi loro attribuiti unicamente tra i produttori che sono stati soggetti al pagamento di prelievo supplementare nel periodo sopraindicato, in misura proporzionale all'entità del prelievo complessivo da essi versato.

**9/6848/8.** Rodeghiero, Rizzi, Faustinelli.

La Camera,  
premessò che:

il quantitativo supplementare di 600.000 tonnellate è stato assegnato dalla Unione europea all'Italia non per incentivare un aumento della nostra produzione di latte, ma perché gli allevatori italiani potessero operare in riferimento ad un

quantitativo massimo garantito il quale fosse più rispondente che in passato alla loro capacità produttiva e che, in ragione di ciò, eliminasse, o almeno limitasse, il rischio dell'imposizione di nuove sanzioni comunitarie;

alla luce delle considerazioni di cui al precedente capoverso, emerge la necessità di ripartire le nuove quote solo tra quelle aree — e tra quei produttori — che sono realmente esposti al rischio delle multe comunitarie;

la normativa nazionale vigente, attraverso lo strumento delle compensazioni prioritarie, pone numerose aree del Paese al riparo dal rischio delle sanzioni comunitarie;

impegna il Governo

a ripartire il quantitativo di latte attribuito ai sensi del regolamento CE n. 1256/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, con decorrenza dal 1° aprile 2001, unicamente tra le regioni, i cui produttori sono stati soggetti al pagamento di prelievo supplementare nel periodo compreso tra le campagne 1995/96 e 1998/99.

**9/6848/9.** Faustinelli, Dozzo, Anghinoni, Vascon, Rizzi, Galli.

La Camera,

premessi che l'articolo 1, comma 8-bis, del decreto legge 4 febbraio 2000, n. 8 prevede che i criteri per il riparto della seconda frazione del quantitativo supplementare concesso dalla Unione europea all'Italia siano determinati dal Ministro delle politiche agricole e forestali, con proprio decreto,

impegna il Governo

a ripartire la seconda frazione del quantitativo supplementare unicamente tra le regioni i cui produttori siano stati soggetti al pagamento del prelievo supplementare, lasciando alle stesse regioni il compito di

ripartire le nuove quote tra i loro produttori, sulla base dei rispettivi programmi di politica agraria.

**9/6848/19.** Cè, Rizzi, Dozzo, Anghinoni, Vascon, Galli, Pittino, Faustinelli, Molgora.

La Camera,

premessi che:

il quantitativo supplementare di 600.000 tonnellate è stato assegnato dalla Unione europea all'Italia non per incentivare un aumento della nostra produzione di latte, ma perché gli allevatori italiani possano operare in riferimento ad un quantitativo massimo garantito che sia più rispondente che in passato alla loro capacità produttiva e che, in ragione di ciò, elimini, o almeno limiti, il rischio dell'imposizione di nuove sanzioni comunitarie;

alla luce delle considerazioni di cui al capoverso precedente, emerge la necessità di ripartire le nuove quote solo tra quelle aree — e tra quei produttori — che sono realmente esposti al rischio delle multe comunitarie;

la normativa nazionale vigente, attraverso lo strumento delle compensazioni prioritarie, pone numerose aree del Paese al riparo dal rischio delle sanzioni comunitarie;

impegna il Governo

a ripartire il quantitativo di latte attribuito ai sensi del regolamento CE n. 1256/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, con decorrenza dal 1° aprile 2001, unicamente tra le regioni, i cui produttori sono stati soggetti al pagamento di prelievo supplementare nel periodo compreso tra le campagne 1995-96 e 1998-99, in misura proporzionale all'entità complessiva del prelievo medesimo calcolato a livello regionale.

**9/6848/28.** Luciano Dussin, Rizzi, Faustinelli.

La Camera,  
premessò che:

il quantitativo supplementare di 600.000 tonnellate è stato assegnato dalla Unione europea all'Italia non per incentivare un aumento della nostra produzione di latte, ma perché gli allevatori italiani potessero operare in riferimento ad un quantitativo massimo garantito il quale fosse più rispondente che in passato alla loro capacità produttiva e che, in ragione di ciò, eliminasse, o almeno limitasse, il rischio dell'imposizione di nuove sanzioni comunitarie;

alla luce delle considerazioni di cui al precedente capoverso, emerge la necessità di ripartire le nuove quote solo tra quelle aree — e tra quei produttori — che sono realmente esposti al rischio delle multe comunitarie;

la normativa nazionale vigente, attraverso lo strumento delle compensazioni prioritarie, pone numerose aree del Paese al riparo dal rischio delle sanzioni comunitarie;

impegna il Governo

a ripartire il quantitativo di latte attribuito ai sensi del regolamento CE n. 1256/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, con decorrenza dal 1° aprile 2001, unicamente tra i produttori che sono stati soggetti al pagamento di prelievo supplementare nel periodo compreso tra le campagne 1995-96 e 1998-99, in misura proporzionale all'entità complessiva del prelievo versato dai produttori medesimi.

**9/6848/7.** Paolo Colombo, Rizzi, Faustinelli.

La Camera,  
premessò che:

il quantitativo supplementare di 600.000 tonnellate è stato assegnato dalla Unione europea all'Italia non per incentivare un aumento della nostra produzione

di latte, ma perché gli allevatori italiani potessero operare in riferimento ad un quantitativo massimo garantito il quale fosse più rispondente che in passato alla loro capacità produttiva e che, in ragione di ciò, eliminasse, o almeno limitasse, il rischio dell'imposizione di nuove sanzioni comunitarie;

alla luce delle considerazioni di cui al precedente capoverso, emerge la necessità di ripartire le nuove quote solo tra quelle aree — e tra quei produttori — che sono realmente esposti al rischio delle multe comunitarie;

la normativa nazionale vigente, attraverso lo strumento delle compensazioni prioritarie, pone numerose aree del Paese al riparo dal rischio delle sanzioni comunitarie;

impegna il Governo:

a ripartire la seconda frazione dell'aumento comunitario di quota pari a 216.000 tonnellate, in base alle esigenze di adeguamento dei quantitativi individuali alle capacità e potenzialità produttive dei singoli produttori, tenendo conto, per ciascuno di essi, della differenza tra i quantitativi prodotti e commercializzati e le quote disponibili nel periodo compreso tra le campagne 1995-96 e 1998-99.

**9/6848/11.** Bosco, Rizzi, Faustinelli.

La Camera,  
premessò che:

il quantitativo supplementare di 600.000 tonnellate è stato assegnato dalla Unione europea all'Italia non per incentivare un aumento della nostra produzione di latte, ma perché gli allevatori italiani potessero operare in riferimento ad un quantitativo massimo garantito il quale fosse più rispondente che in passato alla loro capacità produttiva e che, in ragione di ciò, eliminasse, o almeno limitasse, il rischio dell'imposizione di nuove sanzioni comunitarie;

alla luce delle considerazioni di cui al precedente capoverso, emerge la necessità di ripartire le nuove quote solo tra quelle aree — e tra quei produttori — che sono realmente esposti al rischio delle multe comunitarie;

la normativa nazionale vigente, attraverso lo strumento delle compensazioni prioritarie, pone numerose aree del Paese al riparo dal rischio delle sanzioni comunitarie;

impegna il Governo

a ripartire la seconda frazione dell'aumento comunitario di quota pari a 216.000 tonnellate, in base alle esigenze di adeguamento dei quantitativi individuali alle diverse capacità e potenzialità produttive ed in riferimento all'entità del superamento dei quantitativi individuali medesimi nel periodo compreso tra le campagne 1995/96 e 1998/99.

**9/6848/12.** Vascon, Rizzi, Faustinelli.

La Camera,

premesso che:

il quantitativo supplementare di 600.000 tonnellate concesso dalla Unione europea all'Italia attraverso il regolamento 1256/99 è da utilizzare in via prioritaria per ridurre il rischio di nuove multe a carico degli allevatori;

nel periodo compreso tra le campagne 1995-96 e 1998-99 sono stati, in media, circa 40.000 gli allevatori che, in tutta Italia, hanno prodotto latte in eccesso al quantitativo individuale loro assegnato;

per effetto della vigente normativa nazionale in materia di compensazione, dei suddetti 40.000 produttori eccedentari, sono stati costretti al pagamento del prelievo supplementare solo 14.000 allevatori, quasi tutti operanti nelle zone di pianura del Nord, ossia nelle aree maggiormente vocate del Paese;

impegna il Governo

a distribuire la seconda frazione del quantitativo supplementare assegnato all'Italia dalla Unione europea direttamente tra i produttori che hanno subito il pagamento del prelievo supplementare, dal 1995-96 al 1998-99, in misura proporzionale all'entità dell'esborso patito dai produttori medesimi.

**9/6848/15.** Alborghetti, Rizzi, Dozzo, Anghinoni, Vascon, Galli, Pittino, Faustinelli.

La Camera,

premesso che le regioni del Nord dispongono del 78,5 per cento del complesso delle quote latte assegnate all'Italia, a fronte di una incidenza sulla produzione nazionale pari all'82 per cento,

impegna il Governo

ad adottare i provvedimenti necessari affinché, a livello di singola regione, le quote disponibili siano equamente commisurate al rispettivo potenziale.

**9/6848/13.** Fontan, Dozzo, Anghinoni, Vascon, Galli, Faustinelli.

La Camera,

premesso che:

la prima frazione del quantitativo supplementare concesso dalla Unione europea all'Italia, sebbene dovesse essere utilizzata per riequilibrare la produzione rispetto alle quote disponibili, è stata, per contro, ripartita secondo criteri burocratici che, di fatto, non hanno contribuito a ridurre i preesistenti squilibri tra disponibilità di quote e potenzialità produttiva che, in modo assai differenziato, caratterizzano le diverse aree del Paese;

più del 75 per cento della produzione nazionale di latte proviene da Lombardia, Emilia Romagna, Veneto e Piemonte, regioni le quali, però, dispongono di poco più del 70 per cento della quota complessiva assegnata all'Italia;

una situazione contraria a quella sopra descritta si verifica per le quattro regioni maggiormente produttive del Centro Sud (Lazio, Campania, Sicilia e Sardegna), dove ad una partecipazione di circa il 10 per cento alla formazione della produzione nazionale, si contrappone una disponibilità di quasi il 13 per cento della quota assegnata all'Italia;

impegna il Governo

ad adottare i provvedimenti necessari a riequilibrare la distribuzione territoriale delle quote in funzione delle effettive vocazioni e potenzialità produttive.

**9/6848/14.** Fontanini, Rizzi, Dozzo, Anghinoni, Vascon, Galli, Faustinelli.

La Camera,

premesso che il quantitativo supplementare di 600.000 tonnellate concesso dalla Unione europea all'Italia attraverso il regolamento 1256/99 è da utilizzare in via prioritaria per ridurre il rischio di nuove multe a carico degli allevatori,

impegna il Governo

a prevedere, per il riparto della seconda frazione che sarà assegnata a decorrere dal 1° aprile 2001, l'istituzione di una riserva, pari ad almeno il 90 per cento della frazione medesima, da destinare esclusivamente alle regioni, i cui produttori sono stati soggetti al pagamento del prelievo supplementare nel periodo compreso tra le campagne 1995/96 e 1998/99.

**9/6848/16.** Santandrea, Rizzi, Dozzo, Anghinoni, Vascon, Galli, Pittino, Faustinelli, Molgora.

La Camera,

premesso che il quantitativo supplementare di 600.000 tonnellate concesso

dalla Unione europea all'Italia attraverso il regolamento 1256/99 è da utilizzare in via prioritaria per ridurre il rischio di nuove multe a carico degli allevatori,

impegna il Governo

a prevedere, per il riparto della seconda frazione che sarà assegnata a decorrere dal 1° aprile 2001, l'istituzione di una riserva, pari ad almeno l'80 per cento della frazione medesima, in favore degli allevatori che, per effetto di quanto disposto dal decreto legge 23 dicembre 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46, hanno subito la riduzione lineare della cosiddetta « quota B ».

**9/6848/24.** Rizzi, Dozzo, Anghinoni, Vascon, Galli, Pittino, Faustinelli.

La Camera,

premesso che:

l'assegnazione del quantitativo supplementare concesso dalla Unione europea all'Italia è da ritenersi, in primo luogo, finalizzato ad accrescere la dotazione produttiva nazionale al fine di fornire copertura ad un potenziale produttivo che, negli anni passati, è risultato esuberante rispetto ai limiti posti dal sistema comunitario delle quote latte;

in Italia le aree maggiormente vocate per la produzione di latte sono, in larghissima parte, concentrate nel Nord, fatte salve poche eccezioni riguardanti le limitate zone di pianura irrigua che, pure, si trovano nelle regioni centrali e meridionali;

nella prospettiva della eliminazione del sistema comunitario delle quote latte a partire dal 2006, è necessario favorire la specializzazione produttiva del settore lattiero caseario, al fine di consentire alle imprese che, dopo la suddetta scadenza, saranno operative di potersi misurare in un mercato che

sarà sicuramente più aperto e meno protetto di quello attuale;

impegna il Governo:

a rivedere i criteri di riparto fissati nel decreto legge 4 febbraio 2000, n. 8, ed a prevedere per l'assegnazione della prima e della seconda frazione del quantitativo supplementare assegnato dalla Unione europea all'Italia la determinazione di criteri che consentano di assegnare le nuove quote in funzione delle vocazioni territoriali ed al fine di favorire la specializzazione produttiva delle aziende operanti nel settore lattiero caseario.

**9/6848/17.** Pirovano, Vascon, Rizzi, Dozzo, Anghinoni, Galli, Faustinelli.

La Camera,

premesso che:

è necessario ed importante prevedere l'attuazione di misure volte a favorire, sia l'insediamento, sia il mantenimento dei giovani in agricoltura;

fermo restando quanto affermato al capoverso precedente è, tuttavia, fondamentale, anche al fine di evitare la creazione di gravi discriminazioni tra cittadini, che il criterio anagrafico non sia l'unico elemento di cui tenere conto al momento in cui si prevede l'attuazione di misure in favore di una determinata categoria.

impegna il Governo:

ad emanare specifiche norme di attuazione che, in riferimento alle assegnazioni preferenziali di quote latte ai giovani imprenditori di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legge 4 febbraio 2000, n. 8, vincolino dette assegnazioni all'accertamento di determinati requisiti, quali il buon livello di imprenditorialità del beneficiario e la buona suscettività delle strutture aziendali.

**9/6848/10.** Terzi, Vascon, Rizzi, Dozzo, Anghinoni, Galli, Pittino, Faustinelli, Fontanini.

La Camera,

premesso che:

l'assegnazione del quantitativo supplementare di 600.000 tonnellate, rappresenta, per il settore lattiero caseario, una importante opportunità per sottrarsi al rischio di nuove multe future e per promuovere il processo di specializzazione delle imprese migliori;

la prima frazione del suddetto quantitativo supplementare è stata ripartita tra tutte le regioni e le province autonome in base a criteri che non tengono conto, né della necessità di ridurre i rischi delle aziende maggiormente esposte alle multe comunitarie, né della priorità rappresentata dall'esigenza di favorire la localizzazione della produzione lattiera nelle aree maggiormente vocate e, quindi, di promuovere la specializzazione produttiva delle imprese del settore;

impegna il Governo

prima di procedere al riparto della seconda frazione del quantitativo supplementare, ad illustrare alle competenti Commissioni parlamentari gli obiettivi di politica agraria che, attraverso detto riparto, intende perseguire.

**9/6848/18.** Balocchi, Vascon, Rizzi, Dozzo, Anghinoni, Galli, Faustinelli, Fontanini.

La Camera,

premesso che il decreto legge 31 gennaio 1997, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 1997, n. 81, prevede che, a decorrere dal periodo di applicazione 1997-98, le funzioni amministrative relative all'attuazione della normativa comunitaria in materia di quote latte e di prelievo supplementare sul latte bovino siano svolte dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano,

impegna il Governo

ad accelerare i tempi necessari per completare la liquidazione dell'AIMA, rendere

pienamente operativa l'AGEA e condurre a termine il trasferimento di competenze dallo Stato alle Regioni in materia di quote latte.

**9/6848/21.** Pittino, Rizzi, Dozzo, Anghinoni, Vascon, Galli, Faustinelli.

La Camera,  
premessi che:

l'attribuzione della prima frazione del quantitativo supplementare concesso dalla Unione europea all'Italia è stato ripartito tra tutte le regioni;

il suddetto quantitativo supplementare doveva essere utilizzato per ridurre il rischio di nuove multe a carico degli allevatori;

per effetto della vigente normativa nazionale in materia di pagamento del prelievo supplementare, grazie al cosiddetto meccanismo delle compensazioni prioritarie, vaste aree del Paese, tra cui l'intero Mezzogiorno, sono, di fatto, esonerate dall'obbligo di rispettare i regolamenti comunitari in materia di quote latte;

impegna il Governo

ad assumere iniziative volte a modificare le norme in materia di compensazioni prioritarie limitando l'applicazione di detto meccanismo alle sole zone di montagna ed alle aree svantaggiate ai sensi della direttiva 75/268 e successive modificazioni ed integrazioni.

**9/6848/22.** Galli, Rizzi, Dozzo, Anghinoni, Vascon, Pittino, Faustinelli.

La Camera,  
premessi che:

il regolamento CE 1256/99 del Consiglio del 17 maggio 1999 prevede che l'assegnazione del quantitativo supplementare di 600.000 tonnellate all'Italia avvenga in due fasi, la prima a partire dalla cam-

pagna 2000-2001, la seconda a decorrere dalla campagna 2001-2002, ossia con effetto dal 1° aprile 2001;

il decreto legge 4 febbraio 2000, n. 8, prevede che i criteri per la ripartizione della seconda frazione del quantitativo di cui sopra siano determinati dal Ministro delle politiche agricole e forestali, con proprio decreto, da sottoporre all'esame sia della Conferenza Stato Regioni, sia delle competenti Commissioni parlamentari;

è necessario che i criteri di ripartizione che saranno fissati attraverso il suddetto decreto siano valutati dai soggetti istituzionalmente competenti, in un clima di serenità e di confronto costruttivo, e non sotto la pressione dell'urgenza;

impegna il Governo

ad emanare il decreto di riparto della seconda frazione del quantitativo supplementare concesso all'Italia entro il 30 giugno del corrente anno.

**9/6848/23.** Cavaliere, Dozzo, Anghinoni, Vascon, Rizzi, Galli, Faustinelli.

La Camera.

premessi che:

il Governo ha proceduto al riparto tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano della prima frazione (384.000 tonnellate) del quantitativo supplementare di 600.000 tonnellate concesso dalla Unione europea all'Italia, nel quadro della riforma della organizzazione comune dei prodotti lattiero caseari, realizzata, nel marzo dello scorso anno, nell'ambito dell'accordo sulla parte agricola di « Agenda 2000 »;

nell'effettuare la ripartizione il Governo ha seguito un criterio che ha tenuto conto, contemporaneamente, della media delle produzioni ottenute nelle due campagne 1995/96 e 1996/97 e della percentuale del quantitativo massimo garantito nazionale detenuta da ciascuna regione e provincia autonoma;

il criterio adottato dal Governo rappresenta la mediazione tra la richiesta, avanzata dalle regioni del Nord, di effettuare la distribuzione in base alla produzione e l'istanza, espressa dalle regioni meridionali, di operare il riparto in riferimento alle quote possedute;

il riparto della quota supplementare concessa dalla Unione europea poteva rappresentare l'occasione per perseguire un importante obiettivo di politica agraria rappresentato dalla possibilità di conseguire il duplice risultato di promuovere la specializzazione delle aree più produttive e di limitare nuove sovrapproduzioni e, quindi, ulteriori sanzioni per l'immediato futuro;

l'assegnazione delle quote latte costituisce, a tutti gli effetti, l'attribuzione di un « diritto a produrre », il cui riconoscimento è subordinato all'effettivo svolgimento dell'attività produttiva;

nelle regioni del Nord si concentra l'82 per cento della produzione nazionale di latte, a fronte di una disponibilità di quote pari al 78,5 per cento del quantitativo massimo garantito assegnato dalla Unione europea all'Italia, mentre nel Mezzogiorno, i locali allevatori possono disporre di oltre il 14 per cento della quota nazionale, a fronte di livelli produttivi che risultano inferiori al 12 per cento della produzione italiana;

la richiesta avanzata dalle regioni settentrionali di procedere alla ripartizione in base alle produzioni ottenute, oltre ad apparire ragionevole, si prefigurava anche equa, in quanto consentiva, comunque, l'accesso alla ripartizione medesima alle regioni meridionali, in quanto, esse, disponendo già di una percentuale di quote superiore al loro grado di partecipazione alla produzione nazionale e potendo contare sulla possibilità delle compensazioni prioritarie previste dalla normativa vigente, potevano anche essere escluse, senza danno alcuno, dalla ripartizione della quota aggiuntiva;

il riparto operato dal Governo si presenta come particolarmente penalizzante

per le regioni del Nord, nel loro complesso, e, in specie, per Lombardia, Piemonte e Veneto, che hanno ricevuto, rispettivamente 6.781, 1.095 e 624 tonnellate di quote in meno, rispetto a ciò che avrebbero ottenuto nel caso il riparto medesimo fosse stato effettuato in base alle produzioni ottenute. Per contro, il metodo seguito dal Governo è risultato particolarmente vantaggioso, sia per le regioni centro-meridionali in genere, sia, in particolare, per la Campania (+1.585 tonnellate), il Lazio (+1.274), il Molise (+893), la Sardegna (+903) e la Sicilia (+662), che hanno ricevuto quantitativi superiori rispetto a quelli che sarebbero stati loro attribuiti, a seguito di un riparto in base ai livelli produttivi;

il riparto effettuato dal Governo contribuisce ad accentuare la preesistente situazione di squilibrio che, rispetto al potenziale produttivo delle singole regioni, è tradizionalmente caratterizzata da un evidente eccesso di quote al Sud, cui si contrappone una effettiva carenza dei quantitativi assegnati alle regioni del Nord;

l'accentuarsi dello squilibrio di cui sopra, associandosi alla presenza delle norme che consentono le compensazioni prioritarie nelle regioni del Sud, contribuirà a determinare il manifestarsi di effetti distorsivi e poco utili per l'economia agricola nazionale, quali, ad esempio, da un lato, l'apertura di nuovi allevamenti nelle aree meno vocate del Mezzogiorno e, dall'altro lato, l'accentuarsi del fenomeno, peraltro già in atto, della cessazione delle attività zootecniche da latte nelle regioni, pur maggiormente vocate, del Nord;

impegna il Governo

a modificare il piano di riparto della prima frazione (340.000 tonnellate) del quantitativo supplementare concesso dalla Unione europea all'Italia, procedendo ad una nuova distribuzione in base alla produzione ottenuta dalle regioni e dalle province autonome interessate alla distribuzione medesima;

a ripartire la residua frazione (216.000 tonnellate) del quantitativo supplementare

concesso dalla Unione europea all'Italia in base alla produzione.

**9/6848/25.** Michielon, Dozzo, Anghinoni, Vascon, Rizzi, Faustinelli.

La Camera,

premesso che:

a tutt'oggi, non sono state ancora effettuate le compensazioni relative alle campagne 1997-98 e 1998-99;

il termine del 30 aprile 2000, indicato all'articolo 1, comma 7, del decreto legge 4 febbraio 2000, n. 8, potrebbe non essere rispettato, anche a causa dell'esito, ancora incerto, dei ricorsi amministrativi che gravano su dette compensazioni;

impegna il Governo

limitatamente ai periodi 1997-98 e 1998-9, ad adottare i provvedimenti necessari, affinché, in attesa della regolare attuazione delle compensazioni, i produttori tornino in possesso della liquidità loro trattenuta dagli acquirenti.

**9/6848/26.** Frosio Roncalli, Rizzi, Dozzo, Anghinoni, Vascon, Galli, Pittino, Faustinelli, Fontan.

La Camera,

premesso che:

il decreto legge 4 febbraio 2000, n. 8, prevede, all'articolo 1, comma 3, il trasferimento alle regioni di alcune funzioni relative alla gestione amministrativa delle quote latte e, in specie, dell'aggiornamento degli archivi nazionali gestiti dalla *ex* AIMA;

gli obblighi derivanti dall'applicazione dei regolamenti comunitari in materia di quote latte impongono la tenuta di un archivio nazionale dei produttori e delle quote loro assegnate;

i diversi livelli di efficienza che caratterizzano le varie amministrazioni re-

gionali lasciano prevedere che non tutte saranno in grado di ottemperare in modo corretto e tempestivo agli obblighi derivanti dallo svolgimento delle funzioni assegnate dal suddetto decreto legge n. 8;

impegna il Governo

a prevedere specifiche sanzioni nei confronti delle regioni inadempienti rispetto allo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legge n. 8 del 2000.

**9/6848/27.** Calzavara, Rizzi, Dozzo, Anghinoni, Vascon, Galli, Faustinelli.

La Camera,

considerato che:

il provvedimento in esame si caratterizza, tra l'altro, per l'accentuazione dei compiti e delle funzioni amministrative in capo alle regioni: in tale direzione, ad esempio, si pongono le disposizioni sull'attribuzione dei quantitativi derivanti dall'aumento comunitario, sulla comunicazione e sull'aggiornamento dei quantitativi di riferimento individuali, sull'autorizzazione dei trasferimenti di quota, ecc.;

in sostanza, il decreto costituisce, nella gestione del regime delle quote, una ulteriore tappa del processo di decentramento amministrativo e di chiarimento istituzionale che in agricoltura, sul piano generale, è stato attuato con il completamento del trasferimento delle funzioni alle regioni e con il riordino sia dell'AIMA, che del Ministero;

rimane da valutare un aspetto fondamentale legato alla procedura di compensazione che la specifica normativa, dopo l'abrogazione del livello di compensazione presso le associazioni dei produttori operato dal decreto-legge n. 440 del 1996, prevede che venga svolta dall'AIMA esclusivamente in ambito nazionale;

i risultati della compensazione nazionale per il periodo di produzione lattiera 1996-97 hanno evidenziato le incongruenze di un unico livello di compensazione, in

quanto la gran parte delle aziende ubicate nelle regioni in cui non è stato superato l'ammontare del quantitativo regionale sono stati sottoposti a prelievo supplementare;

la questione, del resto, è stata affrontata al Senato in sede di esame del decreto-legge in questione, con un emendamento finalizzato ad estendere l'ambito operativo dei criteri di priorità di compensazione nazionale per le zone montane, non accolto per mancanza di dati sulla sua portata. In ogni caso è stato approvato un ordine del giorno che impegna il Governo a recuperare le condizioni più favorevoli per le zone montane e svantaggiate in sede di applicazione dei vigenti criteri di compensazione nazionale;

in proposito, si ritiene che tali problematiche possano essere affrontate indipendentemente dal mettere a confronto le diverse realtà produttive del nostro Paese, prevedendo che una prima fase della procedura di compensazione possa essere esercitata a livello regionale;

le regioni potrebbero effettuare, nell'ambito del bacino di propria competenza la compensazione tra le maggiori e minori quantità prodotte dai titolari di quota con aziende ubicate nel territorio rispetto alle assegnazioni regionali;

gli eventuali esuberanti risultanti in una o più regioni potrebbero essere ridotti dall'AIMA in base alle eventuali minori produzioni riscontrate nelle rimanenti regioni, con successiva imputazione del prelievo definitivo;

tale procedura non risulta in contrasto con la regolamentazione comunitaria, dal momento che il prelievo supplementare è previsto per le sovrapproduzioni rispetto al quantitativo globale assegnato allo Stato. Ciò trova conferma anche nelle legislazioni di altri Paesi europei, come Spagna, Francia, Germania, ecc., dove vige un doppio livello di compensazione;

impegna il Governo

a verificare, nel quadro della riforma organica della legge n. 468, se sia compati-

bile con la normativa comunitaria una prima fase della procedura di compensazione a livello regionale.

**9/6848/29.** (*Testo così modificato nel corso della seduta*). Paolo Rubino, Bova, Malagnino, Caruano, Corvino, Olivieri, Domenico Izzo, Rizza, Leccese, Abaterusso, Oliverio.

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 6848, preso atto che:

il decreto legge 4 febbraio 2000, n. 8, recante disposizioni urgenti per la ripartizione dell'aumento comunitario del quantitativo globale di latte, non chiarisce la soluzione del problema della restituzione del prelievo già versato dagli acquirenti, sulla base delle trattenute effettuate a carico dei produttori:

impegna il Governo

affinché a favore dei singoli produttori per i quali i conguagli eseguiti in sede di compensazione nazionale 1995-96 e 1996-97, ai sensi dell'articolo 3 della legge 27 gennaio 1998, n. 5, non siano sufficienti a restituire il prelievo non dovuto già versato, l'AIMA è autorizzata a provvedere alla restituzione delle somme versate in più a carico della gestione finanziaria AIMA, capitolo 2002.

**9/6848/30.** Malentacchi.

La Camera,

in sede di esame del decreto-legge 4 febbraio 2000, n. 8, recante disposizioni urgenti per la ripartizione dell'aumento comunitario del quantitativo globale di latte e per la regolarizzazione provvisoria del settore lattiero;

ritenendo necessario provvedere, a distanza di oltre quattro anni dalla data dei versamenti, al rimborso ai produttori in-